

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PORTO AZZURRO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO AZZURRO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, *comma 2, lettera b)*, della *legge 6 giugno 2016, n. 106*” riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo del territorio, nella salvaguardia della sua autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- l'incoraggiamento di tutte le forme associative, come libere manifestazioni della persona, costituisce preciso dovere dell'amministrazione pubblica;
- la sinergia tra l'Amministrazione Comunale e l'associazionismo per il conseguimento di obiettivi di interesse pubblico è considerata un preciso valore aggiunto;
- ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 86/2016 le associazioni pro loco sono riconosciute come soggetti che concorrono alla promozione dello sviluppo turistico e cooperano con gli enti locali al fine di realizzare tutta una serie di iniziative volte a promuovere e valorizzare le risorse locali;
- nel territorio di Porto Azzurro, in data 13.02.2012, si è costituita l'Associazione Pro Loco di Porto Azzurro, (atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Portoferraio al n. 149 serie III in data 13.02.2012), regolarmente iscritta all'U.N.P.L.I. (tessera n. 5230/Toscana);
- l'Associazione Pro Loco di Porto Azzurro è un'associazione senza scopo di lucro che nel proprio Statuto prevede, tra l'altro, di operare attivamente attraverso i propri soci volontari, al fine di favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Porto Azzurro e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti ed ospiti, ispirandosi a principi di democrazia, indirizzati ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale;
- l'Amministrazione Comunale e l'Associazione “Pro Loco di Porto Azzurro” intendono in quest'ottica stabilire forme di sempre maggiore collaborazione al fine di incrementare la promozione, la valorizzazione e la crescita economico-sociale del territorio;
- particolare importanza, specialmente durante la stagione estiva, va attribuita allo svolgimento di eventi e manifestazioni sportive, ricreative e culturali volte a conferire attrattività al territorio in funzione della tutela e dell'incremento delle presenze turistiche;
- la previsione di un valido calendario di eventi può, altresì, costituire un fattore di allungamento della stagione turistica, e comunque una forma di miglioramento della qualità della vita della popolazione locale;
- pertanto i due enti riconoscono la necessità di fissare in apposito accordo i reciproci obblighi finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo comune di cui alle presenti premesse;
- il presente schema di convenzione è stato approvato dal Consiglio Comunale di Porto Azzurro in data con delibera n., dichiarata immediatamente eseguibile;

CONSIDERATO che le iniziative oggetto della presente convenzione rientrano nelle attività, di interesse istituzionale e della sua collettività, di valorizzazione culturale, turistica, commerciale, sociale e delle tradizioni del territorio attese dalla cittadinanza;

RITENUTO che l'Associazione Pro Loco di Porto Azzurro possieda i requisiti necessari alle attività promozionali del Comune;

per quanto sopra esposto:

TRA

IL COMUNE DI PORTO AZZURRO, con sede in Lungomare P. Adami, n.19, rappresentato in questo atto dal Dr. Ciro Satto, in qualità di Responsabile pro tempore dell'Area Amministrativa del Comune di Porto Azzurro, domiciliato per la carica in Porto Azzurro, presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della suddetta Amministrazione Comunale in virtù del Decreto Sindacale n. ...del e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.... del

E

L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO AZZURRO – con sede in Via Kennedy 60 P.I. 01724530496 e C.F. 91014440498, rappresentata dal Sig. Diego Verdura in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione (di seguito denominata Pro Loco);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Porto Azzurro riconosce il ruolo della Pro Loco Porto Azzurro al fine di una collaborazione finalizzata alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio. A tal fine la Pro Loco Porto Azzurro si impegna a collaborare per la promozione e valorizzazione del territorio di Porto Azzurro dal punto di vista storico-culturale, sociale, ambientale, turistico, della valorizzazione delle bellezze e risorse naturali, dei prodotti tipici locali attraverso l'impegno di propri soci, strumenti e risorse adeguate.

A tale scopo, il Comune di Porto Azzurro può inserire la rappresentanza della Pro Loco Porto Azzurro, unitamente alle altre Associazioni presenti sul territorio Comunale, nei tavoli di concertazione aventi come scopo la promozione storico- turistica – culturale del territorio di Porto Azzurro.

2. La Pro Loco Porto Azzurro si impegna, a sua volta, a presentare annualmente o a diversa cadenza, se concordata tra le parti, un piano di iniziative da attuare in collaborazione con il Comune di Porto Azzurro, ed eventualmente di altre Associazioni presenti sul territorio comunale, nell'ambito della presente Convenzione, riportando inoltre su tutto il materiale informativo-pubblicitario (sia cartaceo, che radio televisivo o sui social), la promozione delle iniziative stesse.

ART. 2 – Organizzazione delle attività in collaborazione con il Comune

1. La Pro Loco Porto Azzurro collaborerà attivamente e direttamente con l'Amministrazione per la realizzazione e la progettazione di iniziative ed eventi promozionali per lo sviluppo turistico-culturale del territorio.
2. Le iniziative di cui sopra sono riconosciute tra i compiti istituzionali del Comune di Porto Azzurro e nella loro realizzazione il supporto ed il valore aggiunto di Pro Loco è considerato importante.
3. Le parti s'impegnano a definire congiuntamente le modalità di realizzazione e di organizzazione delle iniziative di cui al punto 1 in modo da stabilire al meglio le azioni necessarie, le risorse da destinare ad ogni singolo evento, le modalità organizzative più opportune.

ART.3 – Obblighi dell'Associazione

1. Il personale addetto all'organizzazione degli eventi e delle manifestazioni, nonché i relativi mezzi ed attrezzature, sono apprestati dall'Associazione Pro Loco, senza che il Comune assuma alcun obbligo o intrattenga alcun rapporto.
2. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali delle manifestazioni e degli eventi sono a cura dell'Associazione Pro Loco e devono essere condivisi dal Comune di Porto Azzurro. In tutte le comunicazioni il logo del Comune e dell'Associazione devono essere ugualmente presenti.
3. L'Associazione Pro Loco si impegna ad ottenere tempestivamente e sotto la sua responsabilità tutte le autorizzazioni, permessi e nulla osta necessari allo svolgimento degli eventi e delle manifestazioni che svolge in collaborazione con il Comune.
4. Lo svolgimento degli eventi e delle manifestazioni avviene sotto l'esclusiva responsabilità civile ed amministrativa dell'Associazione Pro Loco la quale assume in proprio anche gli obblighi contrattuali ed extracontrattuali nei confronti dei soggetti terzi. A tal fine, l'Associazione si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni causati ai propri soci e ai terzi in relazione alle attività svolte.

Art. 4- Obblighi di cooperazione del Comune

1. Per la realizzazione degli eventi e delle manifestazioni organizzati in collaborazione, il Comune di Porto Azzurro mette a disposizione dell'Associazione a titolo gratuito e compatibilmente con le proprie disponibilità, strutture, attrezzature, mezzi e beni mobili, che dovranno essere utilizzati con la diligenza del buon padre di famiglia e restituiti come ricevuti.
2. Previo accordo, in relazione al singolo evento o alla singola manifestazione, quando particolari esigenze organizzative lo richiedano, il Comune può mettere a disposizione anche proprio personale che coadiuvi quello dell'Associazione.
3. L'Amministrazione Comunale, per le iniziative di cui all'art.1 ed aventi particolare rilievo per la valorizzazione delle eccellenze e dello sviluppo del territorio, prevede a favore di Pro Loco l'applicazione forfettaria del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

ART.5 – Rapporti economici e rendicontazione

1. La Pro Loco si impegna gratuitamente a fornire all'Ente il proprio supporto nell'organizzazione di ogni evento.

2. Per particolari tipi di contratti e/o acquisti per i quali è necessario il pagamento anticipato della prestazione o del servizio (a titolo meramente esemplificativo: pagamento di un anticipo ad un artista, pagamento dei diritti SIAE, fornitura straordinaria energia elettrica, ...) il Comune, dietro congruo e documentato preventivo di spesa, si impegna a versare alla Pro Loco quanto necessario.

3. Il saldo verrà liquidato, previa predisposizione da parte di Pro Loco di un consuntivo dettagliato e documentalmente verificabile delle spese e delle entrate relative alle attività oggetto della presente convenzione, tramite una rendicontazione da presentare agli uffici competenti nel termine indicativo concordato di giorni **30** dalla conclusione di ogni singola iniziativa, sottoscritta con dichiarazione di veridicità dal Legale rappresentante della Pro Loco.

Le Parti, nell'ambito del partenariato in atto, possono concordare un tempo diverso per la presentazione della suddetta rendicontazione. In ogni caso, ai fini della formale liquidazione del saldo, l'Amministrazione dovrà disporre della documentazione completa.

4. La Pro Loco dovrà presentare il bilancio dell'Associazione riferito all'annualità oggetto della presente convenzione, approvato nei termini di cui allo Statuto della stessa.

ART. 6 - Spese

1. Tutte le spese eventuali inerenti e conseguenti il presente atto, attuali e future (registrazione, bolli, diritti, ecc.), sono a carico di Pro Loco.

ART. 7 - Durata e recesso dalla Convenzione

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata **triennale**. Le parti si riservano fin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogarne o rinnovarne la durata mediante comunicazione scritta da far pervenire prima della scadenza della stessa.

2. L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dalla Convenzione per inadempienza agli obblighi in essa previsti o per motivi di interesse pubblico.

3. La Pro Loco potrà recedere anticipatamente dalla Convenzione con adeguata motivazione, previo preavviso scritto di **60** giorni.

4. Nelle ipotesi di recesso da parte dell'Amministrazione per motivi di interesse pubblico verrà riconosciuta alla Pro Loco relativamente alle progettualità condivise e sviluppate, un rimborso per le spese concretamente sostenute, documentate ed attinenti alle attività oggetto della presente Convenzione. Nell'ipotesi di recesso per inadempienza accertata e contestata o di recesso anticipato da parte della Pro Loco, un parziale rimborso verrà riconosciuto se le attività già espletate siano utili al prosieguo e completamento dell'iniziativa, secondo le modalità all'uopo concordate tra le parti.

L'Amministrazione Comunale si riserva l'applicazione di una penale valutabile compatibilmente con l'entità delle manchevolezze di cui la Pro Loco sia incorsa, qualora per l'inadempienza parziale o totale, ne sia derivato pregiudizio economico e/o di immagine all'Amministrazione medesima.

ART. 8 - Validità della Convenzione

1. La presente Convenzione, oltre che per l'Amministrazione comunale, è valida esclusivamente per la Pro Loco e, quindi, è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, condizione e modo, altro Ente, Società o persona.
2. Qualora il Presidente dell'Associazione sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro Presidente, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere Presidente, ad osservare tutte le prescrizioni contenute in questo accordo.
3. Ogni comunicazione inerente alla presente Convenzione verrà fatta direttamente al Presidente pro-tempore o a chi lo sostituisce legalmente presso la sede legale dell'Associazione.

ART. 9 – Interpretazione

1. Laddove sorgano dubbi nell'interpretazione delle clausole contenute nella presente Convenzione le parti si impegnano ad adottare, di comune accordo, “formule di interpretazione autentica” che non integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione dei suoi contenuti.

ART. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi D. Lgs. n. 196 del 30/03/2003 e s.m.i., le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
 - trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
 - conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale del Comune.

ART. 11 – Tracciabilità ex L. 136/2010

1. L'associazione si assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente atto, identificato con specifico codice CIG.

A tal fine l'associazione si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3 gli estremi identificativi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente o sui conti correnti dedicati, anche non esclusivi, utilizzati per la gestione dei movimenti finanziari del presente atto, ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto mediante bonifici bancari o postali o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse operazioni ed a riportare sugli stessi il codice CIG identificativo del contratto.

Qualora le transazioni finanziarie relative al presente atto siano eseguite con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale o non idonei a consentire la piena tracciabilità, ciò costituirà causa di risoluzione della Convenzione.

ART. 12 – Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso della sua validità fossero emanate nuove

norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

2. Tutte le eventuali controversie per l'applicazione della presente Convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo.

3. In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Livorno.

4. Eventuali modifiche alla presente Convenzione, concordate fra le parti, dovranno essere approvate esclusivamente in forma scritta.

ART. 13 Registrazione

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma, del DPR 26/4/1986, n° 131.

Letto, approvato e sottoscritto a margine di ogni foglio e alla fine.

Porto Azzurro, _____

Per il Comune di Porto Azzurro

Il Responsabile Area Amministrativa

.....

Per L'Associazione Pro Loco

Il Presidente

.....